

ASM ISA s.p.a.
Vigevano (Pavia)

Relazione sul governo della società
(consuntivo 2016 e relativo *trend*)

<i>Edizione</i>	
<i>n</i>	<i>del</i>
<i>1</i>	<i>18/7/2017</i>

ASM ISA s.p.a.

Vigevano (Pavia)

Esercizio di consuntivo 2016 e relativo *trend*

Relazione sul governo della società (artt. 6, cc. da 2 a 5, e 14, c. 2, d.lgs. 175/2016)

1. Aspetti introduttivi

Con delibera dell'organo amministrativo di questa società n. 11 del 28/07/2017 : 1) si è preso atto della *Relazione sull'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale e gli strumenti di governo* del 18/7/2017 (per un totale di pagg. 49; 2) è stato approvato l'indicatore complessivo composto da n. 6 parametri (patrimoniali, economici, e misti) opportunamente pesati in ragione della loro ponderata importanza applicato sui bilanci consuntivi 2015 e 2016; 3) si è disposto un primo cronoprogramma sull'applicazione degli strumenti di governo.

L'indicatore di cui sopra è stato quindi prima testato sul bilancio consuntivo 2015, al fine di apprezzarne anche il *trend*.

Detto indicatore esprime il livello di rischio da crisi aziendale ritenuto alto (basso equilibrio), medio (medio equilibrio) e basso (buon equilibrio).

2. L'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale

L'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale (k) sarà poi esteso anche al bilancio di previsione 2017 (e così via per i successivi esercizi tra bilanci previsionali, bilanci consuntivi, relazione sul governo della società).

Nel 2015 (a bilancio consuntivo riclassificato come da d. lgs. 139/2015 recante *Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge*, in vigore dall'1/1/2016) detto indicatore complessivo registrava un valore di 8,889, a fronte di un indicatore (K) di basso rischio da crisi aziendale pari o superiore a 3,000, nel caso di specie particolarmente rafforzato dal favorevole indice di indebitamento (qui espresso come rapporto tra il "patrimonio netto ed il capitale dei terzi" pesato).

Infatti, riferendosi all'indice tradizionale di indebitamento ("capitale di terzi/capitale proprio") non pesato, con riferimento al bilancio consuntivo 2016 esso presenta un valore di 3,38 (vale a dire di 3,38 euro di capitale dei terzi per 1 euro di capitale proprio) contro il campione Mediobanca, *Dati cumulativi di 2060 società italiane (2016)*, settore *Servizi di pubblica utilità*, Milano, pari a 2,13/1.

E più esattamente :

2015 per ASM ISA s.p.a.

(tav. 1)

Indicatore (euro 000)					
A	B	C	D	E	F
+ attivo corrente	+ risultato di esercizio	risultato operativo netto	patrimonio netto	ricavi (A1+A5)	risultato di esercizio
5.097	124	1.423	4.084	12.157	124
– passivo corrente	+ ammortamenti e svalutazioni	/valore della produzione	/capitale dei terzi	/attività totali	/valore della produzione
6.635	258	12.157	12.566	16.650	12.157
/patrimonio netto	/valore della produzione				
4.084	12.157				
• 1,2	• 1,5	• 1,3	• 3,0	• 1,5	• 1,5
= – 0,452	= 0,047	= 0,152	= 0,975	= 1,095	= 0,015
<input type="checkbox"/> buon equilibrio; <input checked="" type="checkbox"/> medio equilibrio; <input type="checkbox"/> basso equilibrio					1,832

(Fonte: Elaborazioni Lothar s.r.l.)

2016 per ASM ISA s.p.a.

(tav. 2)

Indicatore (euro 000)					
A	B	C	D	E	F
+ attivo corrente	+ risultato di esercizio	risultato operativo netto	patrimonio netto	ricavi (A1+A5)	risultato di esercizio
5.376	– 293	1.398	3.791	11.925	– 293
– passivo corrente	+ ammortamenti e svalutazioni	/valore della produzione	/capitale dei terzi	/attività totali	/valore della produzione
6.594	271	11.925	12.825	16.616	11.925
/patrimonio netto	/valore della produzione				
3.791	11.925				
• 1,2	• 1,5	• 1,3	• 3,0	• 1,5	• 1,5
= – 0.385	= – 0,003	= 0,152	= 0,887	= 1,076	= – 0,037
<input type="checkbox"/> buon equilibrio; <input checked="" type="checkbox"/> medio equilibrio; <input type="checkbox"/> basso equilibrio					1,69

(Fonte: Elaborazioni Lothar s.r.l.)

E a livello di *trend* :

ASM ISA s.p.a./da bilancio consuntivo omogeneo 2015 e 2016

(tav. 3)

Anno	Indicatore da crisi aziendale						
	A	B	C	D	E	F	Totale
2015	-0,457	0,047	0,152	0,975	1,095	0,015	1,832
2016	-3,85	-0,003	0,152	0,887	1,076	-0,037	1,69
<i>Trend</i>	–	–	=	–	–	–	–

(Fonte : tavv. 1 e 2)

Proseguendo, in aderenza al dettato dell'art. 14 (*Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica*), c. 2, TU 2016, si può osservare che – nel caso di specie – non emerge un valore dell' indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale tale da indurre questo organo ad adottare i provvedimenti previsti da detta norma.

In relazione agli specifici programmi di valutazione del rischio da crisi aziendale si informa che questa società estenderà l'applicazione futura dell'indicatore complessivo di cui sopra – in via omogenea e quindi comparabile, sia a livello di bilancio di previsione sia di bilancio consuntivo.

Nè si rende necessario passare – nell'attuale contesto di riferimento – dai consueti strumenti programmatici al piano di risanamento.

3. Gli strumenti di governo

A sua volta l'art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), cc. 3, 4 e 5, TU 2016, prevede che:

«3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti: a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione; c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

5. *Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4».*

L'intento dell'organo amministrativo è quello, all'interno dei propri obiettivi di mandato, di dare luogo nel 2018 a quanto previsto nella lett. c), iniziando a predisporre (come obiettivo minimale) le attività previste dalla lett. b) nel corso del 2019, valutando per il 2020 l'introduzione o dello strumento *sub a)* o *sub d)*.

Il tutto tenendo presente che:

- a) **strumento di governo 1. Regolamenti a tutela della concorrenza, al divieto di concorrenza sleale, e della proprietà industriale o intellettuale**, si riferiscono, alle previsioni dell' art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), c. 3, lett. a), TUSPP che l' organo amministrativo ha la facoltà di introdurre.

Dove la tutela della concorrenza interessa : (i) l' applicazione della separazione contabile previsto dall' art. 6, c. 1, in deroga all' art. 8 (*Imprese pubbliche e in monopolio legale*), c. 2-bis, l. 287/1990 (*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*); (ii) il rispetto del vincolo di scopo riferito al divieto di esercitare attività in libero mercato nella misura pari o superiore al 20% dei ricavi complessivi come da art. 16 (*Società in house*), cc. da 3 a 6 TUSPP; (iii) l' obbligo di applicazione del d.lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*) come da art. 16, c. 7, TUSPP; (iv) l' obbligo di alienare le partecipazioni come da artt. 10 (*Alienazione di partecipazioni sociali*), cc. 2 e 3 e quindi 20 (*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*), c. 5, TUSPP; (v) l' obbligo degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza di cui agli artt. 1 (*Oggetto*), c. 2; 4 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), c. 1; 5 (*Oneri di motivazione analitica*), c. 1; 8 (*Acquisto di partecipazioni in società già costituite*) TUSPP; (vi) l' obbligo del controllo analogo congiunto come da artt. 5 (*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*), c. 9 escluso, e 192 recante *Regime speciale degli affidamenti in house*, del d.lgs. 50/2016 e come da artt. 4 (*Finalità perseguibili mediante l' acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), c. 2, lett. a) e 16, del TUSPP.

Il divieto di concorrenza sleale coincide con l' applicazione della tutela della concorrenza (di cui *supra*).

La tutela della proprietà industriale (normalmente riferita ai prodotti) o intellettuale (normalmente riferita ai processi) interessa : (i) l' attività esternalizzata in appalto; (ii) l' attività interna.

In relazione agli appalti sussistono : 1) gli obblighi a tutela del segreto tecnico e/o commerciale di cui agli artt. 53 (*Accesso agli atti e riservatezza*), c. 5, lett. a) e 83 (*Criteri di selezione e soccorso istruttorio*), c. 6, 2° periodo, d.lgs. 50/2016 (ma v. anche la l. 241/1990 recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi* ed il d.lgs. 33/2013 recante *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*).

In relazione all' attività interna gli estremi potranno interessare da una parte il deposito (all' interno della società) del *know how* posseduto (es. tramite manuale a norme UNI EN ISO 9000) e dall' altra di disporre di un brevetto proprietario nazionale o comunitario, passando per il *brand*, il marchio, gli altri segni distintivi, ecc.

La fonte giuridica di tutela di tale segreto è da individuarsi nella l. 633/1941 (Legge sul diritto d'autore); nel d.lgs. 30/2005 rubricato *Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273*, in acronimo «CPI», e relativo regolamento di attuazione di cui al d.lgs. 33/2010 (*Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30*), come, tra l'altro, modificato (detto codice della proprietà industriale) dal d.lgs. 131/2010 (*Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99*); atteso che il d.lgs. 140/2006 (*Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale*) ha attuato la direttiva 2004/48/CE, e che il d.lgs. 78/2006 ha attuato la direttiva 98/44/CE, nell' art. 2105 rubricato *Obbligo di fedeltà* e negli artt. da 2575 a 2594 e 2598, c. 3 rubricato *Atti di concorrenza sleale*, codice civile, negli artt. 622 rubricato *Rivelazione di segreto professionale* e 623 rubricato *Rivelazione di segreti scientifici o industriali*, nel codice penale, connessi Regolamenti CE, Convenzione di Unione di Parigi, Convenzione di Monaco sul brevetto europeo, *Patent Cooperation Treaty*, ecc.;

- b) **strumenti di governo 2. Ufficio di controllo interno**, l' art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), c. 3, lett. b), TUSPP prevede (in via non obbligatoria e quale strumento di governo), detto ufficio col compito prioritario di collaborare con l' organo di controllo societario, trasmettendo al medesimo su richiesta – ovvero periodicamente – relazioni sulla regolarità e sull' efficienza della gestione. Non trattasi di un ufficio obbligatorio. Detto ufficio sarà proporzionato alla dimensione ed alla complessità dell' azienda.
La regolarità della gestione si riferirà all' assolvimento degli obblighi civili, fiscali, amministrativi, giuslavoristici, speciali, ecc., che il settore comporta, in stretta coerenza con lo statuto sociale, e il contratto di servizio.
L' efficienza (intesa come qualità) della gestione sarà da collegarsi alla capacità che la struttura organizzativa ha per fare fronte agli obblighi gestionali.
L' ufficio in esame costituisce uno dei quattro strumenti di governo previsti dall' art. 6, c. 3, TU 2016;
- c) **strumenti di governo 3. Codici di condotta propri o collettivi**, si riferiscono all' adozione in via facoltativa da parte dell' organo amministrativo della società, del così detto codice etico o di comportamento, approvato dall' organo amministrativo, ovvero adottato da quest'ultimo sulla base di tali codici (se esistenti) emanati dalle associazioni di categoria alle quali la società aderisce. La società ha già adottato detto strumento di governo facoltativo previsto dall' art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), c. 3, lett. c), TUSPP;
- d) **strumenti di governo 4. I programmi di responsabilità sociale d' impresa**, sono previsti dall' art. 6, c. 3, lett. d), TU 2016 e completano la platea degli strumenti di governo facoltativi da parte dell' organo amministrativo della società, previsti dal citato TU. Tali programmi non coincidono con quelli del d.lgs. 231/2001 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*), ovvero con quelli del d.lgs. 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*) o con

quelli della l. 190/2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*), o con la filiera a presidio della crisi aziendale previsti dall'art. 14, c. 2, d.lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*) o con il così detto "bilancio sociale" dell'impresa. La responsabilità sociale d'impresa (in acronimo e nel seguito: «RSI») è quindi un programma assunto per autodeterminazione dell'organo amministrativo della società, che si sviluppa tra RSI interna e RSI esterna.

La RSI interna ed esterna potrà (per es. in quel tempo ed in quel contesto) essere rivolta: (a) verso gli enti soci; (b) a favore dell'ambiente; (c) a favore del sociale (matrice 2x3). Si renderà pertanto necessario individuare: 1a) quali sono le attività dell'impresa a presidio degli interessi diffusi; 1b) conoscere quali sono gli interessi e le preoccupazioni presenti sul territorio d'azione dell'impresa; 2a) quali sono le strategie, le politiche ed i programmi volontari per fare fronte alle attività *sub* 1a, noto *sub* 1b; 2b) quali sono i valori, gli ideali, la cultura, le risorse interne per fare fronte a *sub* 1b; 3a) quali sono le aspettative dei soci per ottimizzare *sub* 1a e 1b e *sub* 2a e 2b; 3b) l'apprezzamento del ritorno in termini di consenso sociale e di migliore qualità della vita percepita da parte dei soggetti *sub* 1b.

Ne deriverà un potenziale generativo di fiducia verso l'azienda e verso gli enti soci.

Si applicano: (a) la "Comunicazione della Commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni-strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese /COM/2011/0681 definitivo"; (b) del Parlamento europeo la "Risoluzione sull'iniziativa per l'imprenditoria sociale, approvata il 20/11/2012; (c) il "Regolamento relativo ai Fondi europei per l'imprenditoria sociale", approvato nell'aprile 2013; (d) della Commissione la "Comunicazione sugli investimenti sociali finalizzati alla crescita ed alla coesione" presentata nel febbraio 2013; e) successive comunicazioni, regolamenti, risoluzioni.

Non vi è infatti da dimenticare il relativo grado di difficoltà implicito in ogni strumento di governo, tenendo conto che detti strumenti previsti dal legislatore del 2016, nel caso di specie, presentano (come da art. 6, c. 3, TU 2016) il seguente grado crescente di difficoltà: c), b) a) parimenti a d).

Si prevede pertanto di introdurre per il 2018 il codice di comportamento nel 2019 l'ufficio che si rapporta con l'organo di controllo interno e, nel 2020, alternativamente o il programma di responsabilità sociale dell'impresa o la tutela della proprietà industriale o intellettuale.

Il citato cronoprogramma tiene quindi conto delle caratteristiche organizzative della società, e dell'attività svolta dalla medesima, in coerenza con la propria *mission* istituzionale».